



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Commento art. 144

| This is the author's manuscript | |
|--|-----|
| Original Citation: | |
| | |
| | |
| | |
| Availability: | |
| This version is available http://hdl.handle.net/2318/59112 sir | nce |
| Publisher: | |
| Cedam | |
| | |
| | |
| Terms of use: | |
| Open Access | |
| Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law. | |
| processing, and approach carrie | |

(Article begins on next page)

della fattispecie creto di sciogli- 11 llo già emanato la relativa disciato già sciolto e issario straordima, Sez. I, n. /04, www.giustilampania, Sez. ; ritiene che il essere emanato tte le elezioni» iolti ex art. 141: Calabria, n. ole in tal modo :dimento di disose, la maggioimissioni deteriissioni ultra diidaco (sub art. 1 l'intento di rinento e di conesterni connesovrapposizione irt. 143 t.u. ord. n. 375/06). Non disposizione in iall'art. 141...») ı natura speciaia (cfr. Forlen-

natura del desione della par- 1 ipra § II) non lei componenti 103/93), ma le ritte dal caratnento, secondo olitico (art. 31, :o politico: RAici (o di Govere Atto di gover-220; GARRONE, diritto ammini-GROTTANELLI tto di governo. MARTINES, Di-), 403; CARLASe principio di GUICCIARDI, F. di scioglimento ali per infiltrasdizionale non a disciplina so-PERIN, D. proc. Rass. 95, 1830; Cons. St., Sez. Bari, Sez. I, n.

123/95, ITAR 96, I, 661; T.A.R. Sicilia, Sez. Cannia, Sez. I, n. 617/93, ITAR 93, I, 4281; T.A.R. Campania, Sez. Napoli, Sez. I, n. 179/93, ITAR 93, I, 3301; T.A.R. Lazio, Sez. Roma, Sez. I, n. 99/92, ITAR 92, I, 3072; Corte cost. 103/93 ed espressamente l'Avvocatura dello Stato ivi; pardid i macroscopica illogicità ed ingiustizia: T.A.R. Campania, Sez. Napoli, Sez. I, n. 22/93, ITAR 93, I, 1075; idem T.A.R. Campania, Sez. Napoli, Sez. II, n. 295/95, ITAR 95, I, 3173; T.A.R. Campania, Sez. Napoli, n. 1834/00). Più corretta pare la qualificazione di atti di alta amministrazione (GARRONE, voce Atto di alta amministrazione, D. disc. pubbl., I, 538; GULLOTTI,

R. pol. 03, 152; T.A.R. Campania, Sez. Napoli, Sez. II, n. 295/95) di cui sono tratti distintivi l'amplissima discrezionalità, la subordinazione alla legge (o direttamente alla Costituzione), la provenienza dai supremi organi dello Stato e la riconducibilità alla funzione di mantenimento dell'unità di indirizzo amministrativo di cui è titolare il Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost. ■ All'impugnazione del provvedimento in esame si applica il rito speciale avanti al giudice amministrativo (art. 23 bis, l. TAR: Cons. St., Sez. V, n. 1081/05, www.giustizia-amministrativa.it).

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio. 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.

Nonostante la norma in esame, unitamente ad altre (sub 141; sub art. 143) siano tutte riconducibili all'art. 39, l. 142/90, le fattispecie richiamate da ogni singola disposizione non appaiono fra loro assimilabili: l'art. 141 disciplina ipotesi di scioglimento che potremmo definire «ordinarie», ove la norma e la precedente in commento hanno natura «speciale» (l. n. 55/90, art. 15 bis, co. 4° e 4° bis). Con il decreto di scioglimento per legami diretti o indiretti con la criminalità organizzata (sub art. 143) è contestualmente nominata una commissione straordinaria alla quale à affidata la gestione dell'ente sino alla successiva chiamata alle urne del corpo elettorale, al fine di ristabilire in concreto la legalità a garanzia della posizione dei singoli cittadini, nonché dell'organizzazione economica ed imprenditoriale locale e come primo momento di una più complessa azione di ricostruzione del tessuto politico e sociale locale. La commissione è composta da tre membri scelti fra funzionari dello Stato in servizio o in quiescenza e tra i magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La scelta del legislatore di assegnare la gestione provvisoria ad un equipe piuttosto che ad un unico commissario trova ragione nella delicatezza delle funzioni che la commissione è chiamata a svolgere in un momento di gravi tensioni istituzionali (Commento al Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, a cura di Betta, Rimini, 2000, 695). ■ Le competenze 4 della commissione sono indicate nello stesso decreto di scioglimento e nomina e di norma sono attribuite le funzioni generalmente svolte dagli organi elettivi ordinari. Un «comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie» istituito presso il Ministero dell'interno (art. 15 bis, co. 1º bis, l. n. 55/90; d.l. n. 529/93, conv. in l. n. 108/94; d.m. 7 marzo 1994) ha il compito di favorire l'azione della commissione con azioni di consulenza tecnica, giuridica e più in generale gestionale (sostegno),

definendo i criteri per la relazione semestrale sull'attività svolta dalle gestioni straordinarie (monitoraggio), con interventi di supporto a favore di quelle istituzioni che sono tornate alla gestione ordinaria (Ministro dell'interno, d.m. 5 n. 459/95, G.U. 6 novembre 1995, n. 259). L'organizzazione e il funzionamento della commissione straordinaria e del comitato è disciplinata con decreti del Ministro dell'interno (art. 17, l. n. 400/88; Ministro dell'interno, d.m. n. 6 523/95; d.m. n. 459/95). ■ Gli atti di indirizzo e coordinamento devono essere assunti dall'intero collegio, mentre per l'approvazione di ogni altro atto è sufficiente la presenza ed il voto favorevole di almeno due componenti, solo in caso di impedimento di uno dei tre membri è data facoltà ai commissari di intervenire singolar-7 mente per attività di natura vincolata.

Per competenze degli organi monocratici dell'ente locale (sindaco o del presidente della provincia) la commissione può delegarne l'esercizio, dovendo però comunicare al comitato di sostegno e di monitoraggio i tempi ed il contenuto delle deleghe eventualmente concesse.

La commissione straordinaria deve organizzare una riunione almeno ogni sei mesi, cui prendono parte rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, per la promozione di un confronto sulla tutela e lo sviluppo degli interessi collettivi locali.
Sono state rafforzate le norme sulla pubblicità degli atti con la pubblicazione mensile all'albo pretorio di un elenco delle più importanti deliberazioni assunte, salva la più ampia facoltà di ricorrere a mezzi di pubblicità e diffusione più idonei per la conoscenza della propria attività, ed in vista progressivo recupero della legalità e delle relazioni fra le istituzioni locali ed il cittadino.

Gestione straordinaria. 1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesto della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o di stacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito da prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionali posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Statot sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli a creditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno la prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevarele somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non diperdente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondate alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provve de con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della leggi 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite dispost a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai but costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenzado periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valle tazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole seni zio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi intenit pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. . opere 144, i terve. esser cutiv vinci fici te ne re Cass e fini cali. scipl cont 3.

767

prov si de 4. zion o di pub nece legg 203. men qua con

degl

lo s
que
l'ap
gan
stio

T
144

dell

in l.
2 art.
bia
fun
(sua
pre
3 pot
ne
l'er

l'ar